



A.D.E.F.I.P. - Associazione Dipendenti Economia Finanza e Presidenza
AN.I.P.A. - Associazione Nazionale Informatici Pubblica Amministrazione
A.S.A.L. - Associazione Sindacale e di Assistenza Legale
C.I.U. - Confederazione Italiana Unionquadri Agenzia dei Quadri del P. I.
Fe.N.A.S. - Federazione Nazionale Alternativa Sindacale

Federazione Nazionale UGL Agenzie Fiscali

Segreteria Nazionale

Diritto&Lavoro>Fiscalità

22/03/2008

DAL 30 APRILE, OCCHIO AGLI ASSEGNI BANCARI!

E' di prossima emanazione la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze che chiarisce le disposizioni del **decreto 231/2007** contro il riciclaggio e mette limiti all'uso del contante e dei nuovi assegni bancari.

Scatta, infatti, dal 30 aprile 2008, il limite per la **libera trasferibilità del contante** che scende dagli attuali 12.500 a **5.000 euro**

Per le operazioni di taglio superiore è obbligatorio l'emissione di assegni che diventano esclusivamente non trasferibili e, pertanto, i "carnet" che gli istituti abilitati consegneranno, saranno già dotati della dicitura «**non trasferibile**».

I titoli sotto i 5.000 € resteranno liberi ma con le restrizioni che il Governo ha adottato in deroga alla direttiva europea:

- il richiedente pagherà un'imposta di bollo (**l'ennesimo balzello**) di 1,50 euro per assegno bancario o per ogni assegno circolare richiesto senza limitazioni;
- il suo nominativo, **completo di codice fiscale**, verrà inserito in una lista a disposizione dell'amministrazione finanziaria;
- non si potrà trasferire l' assegno, previo l'annullamento della girata, se la girata non conterrà il codice fiscale o se è errato. In caso di giranti di ditte, società e/o associazioni, (rimanendo l'obbligo di firma accompagnata da eventuale timbro), il codice sarà quello della persona giuridica.
- Anche su moduli rilasciati prima del 30 aprile, e sui quali non si pagherà l'imposta di bollo, sarà obbligatorio indicare il codice dei giranti.

Bisogna, quindi, fare attenzione quando si emetterà o si riceverà un assegno sotto i 5.000 euro, soprattutto se con più girate, perché errori ed omissioni produrranno la nullità della girata e quindi il mancato incasso.

Con la nuova disciplina, si demanda al cittadino il controllo sulla regolarità delle girate (e dei codici fiscali). Il destinatario, infatti, dovrà premurarsi rispetto a un eventuale rifiuto della banca o dell'ufficio postale pagatore, pretendendo la "corretta" apposizione da parte del girante, del suo codice fiscale.

Lo scopo è quello di evitare contestazioni da parte dell'intermediario, anche se il Ministero richiede all'Istituto bancario o alla posta di verificare "solo" la «regolarità formale del codice fiscale».

Sarà, inoltre, **vietata l'emissione degli assegni "a me medesimo"**.

Sarà ancora possibile l'utilizzo per l'incasso da parte del traente senza l'obbligo di importo massimo né del codice fiscale. Per questi titoli, in caso di girate, la banca o la posta dovrebbero comunicare l'infrazione al Ministero, ma comunque pagare il titolo.

Infine, per i libretti al portatore la circolare chiarirà che diventando obbligatoria la comunicazione della loro cessione a prescindere dal saldo, per quelli emessi prima del 30 aprile, l'incasso potrà avvenire previa autocertificazione della provenienza da parte dei cessionari. Sarà il cedente, altrimenti, a dover comunicare al Ministero, entro 30 giorni, i dati della persona alla quale ha ceduto il libretto. In difetto, è prevista una sanzione pecuniaria in percentuale (fino al 40%) sul saldo del libretto.